



## COMUNE DI CORATO

### ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 08/09/2014 DI SECONDA CONVOCAZIONE

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONE PER GLI IMMOBILI DI CATEGORIA A1, A8 ED A9 ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE E LE RELATIVE PERTINENZE PER L'ANNO 2014.**

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **otto** del mese di **settembre**, con prosieguo di seduta, nella Sala Consiliare della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 18,00 dello stesso giorno, per discutere gli argomenti già iscritti all'ordine del giorno prot. n. 28609 del 19.08.2014 e all'o.d.g. aggiuntivo prot. n. 29745 del 03.09.2014, e indicati nei medesimi avvisi.

Risultano presenti i Signori Consiglieri di seguito elencati:

<i>COGNOME E NOME</i>		<i>COGNOME E NOME</i>	
MAZZILLI MASSIMO	SI	LOIZZO PAOLO	SI
AMORESE ANGELO	SI	MALDERA FILOMENA	SI
BOVINO VITO	SI	MALDERA SAVINO	SI
BUCCI LEONARDO	SI	MARCONE ROSALBA	SI
BUCCI RENATO	SI	MAZZONE VALERIA	SI
CAPUTO FRANCESCO	SI	MUSCI LUIGI	SI
DE BENEDITTIS DANIELE	SI	POMODORO PASQUALE	SI
DIAFERIA GABRIELE	SI	ROSELLI GIUSEPPE	
D'INTRONO GIUSEPPE	SI	SALERNO IGNAZIO	SI
DI TRIA GIUSEPPE		TEDESCHI SERGIO	SI
FIORE CATALDO	SI	VALENTE GRAZIELLA	SI
LABIANCA VINCENZO	SI	VENTURA FABRIZIO	SI
LOIODICE TOMMASO	SI		

PRESENTI N. 23

ASSENTI N. 2

Presiede il **Ignazio Salerno**

Assiste il Segretario Generale **Dott. Luigi D'Introno**

Essendo i presenti nel numero di 23 in seconda convocazione, l'Assemblea è legale a mente dell'art. 19 del vigente Statuto Comunale.

## **SEDUTA PUBBLICA**

- Argomento iscritto al n. 17 dell'o.d.g. -

Assessori presenti: Scaringella Francesco, Malcangi Matteo, Mangione Lorena, Mintrone Adele, Nesta Gaetano, Perrone Luigi.

Il Presidente introduce il punto 17 all'o.d.g., ad oggetto: **“Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione aliquota e detrazione per gli immobili di categoria A1, A8 ed A9 adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze per l'anno 2014.”**

Il Sindaco relaziona in merito all'argomento.

Chiedono la parola i Consiglieri Mazzone Valeria, Loiodice Tommaso, Pomodoro Pasquale, Bucci Renato.

I Consiglieri Mazzone, Loiodice e Bucci R. lamentano di essere venuti a conoscenza in ritardo di un argomento così importante e delicato. Evidenziano, considerati i tempi ristretti, l'impossibilità di approfondire l'argomento e, pertanto, non di non essere in grado, politicamente, di dare un minimo contributo e di fornire eventuali proposte alternative. Non condividono questa manovra sulla finanza locale e, pertanto, preannunciano voto contrario su tutte le proposte inerenti la TASI.

Il Consigliere Pomodoro, pur condividendo la difficoltà di approfondimento e auspicando che in futuro non si ripeta, evidenzia che il 10 settembre p.v. la delibera sulla TASI - per la tassa sui servizi indivisibili che non si possono definire - va pubblicata al MEF ed entro fine settembre va approvato il bilancio. Precisa che è stato dato incarico al Sindaco, nonché Assessore al Bilancio, di predisporre il tutto in modo da gravare il meno possibile sui cittadini.

Gli interventi sono integralmente riportati nel resoconto stenografico che, pur non essendo allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Si dà atto che durante la discussione si allontana dall'aula il Presidente, sostituito dal Consigliere Caputo Francesco, solo per pochi minuti.

Il Presidente – Salerno Ignazio, riassumendo la Presidenza, pone in votazione, mediante sistema elettronico, la proposta agli atti, previa verifica da parte del Segretario Generale dei Consiglieri presenti, confermata nel numero di 23.

Eseguita la votazione, con lo stesso sistema elettronico, si ottiene il seguente risultato:

**PRESENTI E VOTANTI N. 23**

**VOTI FAVOREVOLI N. 14**

**VOTI CONTRARI N. 9**

**(Marcone, Loizzo, Ventura, Fiore, De Benedittis, Bovino, Loiodice, Mazzone, Bucci R.)**

In base a tale risultato, il C.C. adotta la seguente deliberazione:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato l'istituzione dell'IMU in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;

VISTO l'art. 8 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che istituisce l'IMU;

VISTO l'art. 9 dello stesso D. Lgs. n. 23/2011 che reca disposizioni relative all'applicazione dell'IMU;

VISTO l'art. 4 del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

VISTO l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che rende permanente la disciplina dell'IMU, introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina;

VISTO l'art. 2 del D.L. n. 102/2012, che prevede nuove forme di agevolazione in materia di IMU;

VISTO l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'IMU è fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011, che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 % l'aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR, ovvero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere esercitata anche relativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società nonché per gli immobili locati;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012., n. 228, il quale stabilisce che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. [13](#) del D.L. n. 201/2011;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera f) della legge n. 228/2012, il quale prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU di cui all'art. [13](#) del citato D. L. n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

VISTA la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. [13](#) del D.L. n. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

VISTE le modifiche introdotte dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68;

VISTO l'art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80;

CONSIDERATO che dal 2014, sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

VISTO l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

VISTO l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia;

VISTO l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, che stabilisce che i comuni possono equiparare all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado (quindi solo da genitori a figli e viceversa) che le utilizzano come abitazione principale limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. L'agevolazione vale per un solo immobile concesso in comodato;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, dal 2014, l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;
- c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

VISTO l'art. 13, comma 10 del D.L. n. 201/2011, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

RITENUTO, inoltre, di non avvalersi della facoltà di aumentare l'importo della detrazione per l'abitazione principale;

VALUTATA l'opportunità di elevare l'importo della detrazione per abitazione principale e delle pertinenze fino a concorrenza dell'imposta dovuta e considerando, altresì, che in tale ipotesi il comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

VISTO l'art. 9, comma 6-quinquies del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale dispone che l'esenzione dall'IMU di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del D. Lgs. n. 504/1992 non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 2bis del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, convertito dalla Legge n. 68 del 23 maggio 2014, il quale ha disposto che il termine per l'approvazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'art. 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, è differito al 31 luglio 2014;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 169 del 23 luglio 2014, che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'art. 151 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, al 30 settembre 2014;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal responsabile del servizio finanziario d.ssa Grazia Cialdella, a norma dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO l'esito della votazione

### **DELIBERA**

- I.** Di stabilire l'aliquota per l'applicazione dell'IMU relativa all'anno 2014 per gli immobili di categoria A1, A8 ed A9, adibiti ad abitazione principale e per le relative pertinenze di categoria C2, C6 e C7 (una per categoria catastale) nelle seguente misura:  
0,4% (zero virgola quattro per cento), con detrazione di € 200,00;
- II.** Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2014;
- III.** Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale.

^^^

Il Presidente, a questo punto, pone in **votazione** la **immediata eseguibilità dell'atto**, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D. Lgs. 267/2000, mediante sistema elettronico e si ottiene il seguente risultato:

**PRESENTI E VOTANTI N. 23**

**VOTI FAVOREVOLI N. 14**

**VOTI CONTRARI N. 9**

**(Marcone, Loizzo, Ventura, Fiore, De Benedittis, Bovino, Loiodice, Mazzone, Bucci R.)**

Del che si è redatto il presente verbale che letto ed approvato viene sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
Ignazio Salerno

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott. Luigi D'Introno

---

Il sottoscritto Dott. Luigi D'Introno, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 09/09/2014 (N. 1404 Reg. Pubbl.), giusta relazione del messo comunale;

- è divenuta esecutiva il 09.09.2014

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Dalla Sede Comunale, lì 09.09.2014

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott. Luigi D'Introno